

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare inesistente o quanto meno annullare la decisione della Commissione 19 dicembre 2006, C(2006) 7093/6, in merito alla riscossione del credito n. 3240206544 addebitato in solido ai membri del gruppo europeo di interesse economico (GEIE) Euroterroirs, nell'ambito del progetto n. 93.EU.06.002, relativo ad uno studio d'inventario del patrimonio europeo di prodotti agricoli e alimentari tipici e regionali (prodotti del proprio territorio), quanto meno nella parte in cui dichiara l'Hoofdproductschap Akkerbouw responsabile in solido dell'intero importo del suddetto credito;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la riscossione di un credito dalla Euroterroirs, stabilita con decisione della Commissione 14 agosto 2000. Secondo la stessa ricorrente, la decisione impugnata, quanto meno nella parte in cui essa la dichiara responsabile in solido dell'intero importo del credito, dev'essere dichiarata inesistente e nulla, giacché tale decisione contiene vizi particolarmente gravi ed evidenti. Secondo la ricorrente, anche dopo la scadenza del termine per la proposizione del ricorso, è possibile dichiarare che la decisione non ha prodotto effetti.

Con il primo motivo la ricorrente adduce una violazione del regolamento n. 2137/85 ⁽¹⁾, in quanto la ricorrente non è mai stata membro di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) Euroterroirs, e non può essere responsabile a motivo di questo.

In secondo luogo, la ricorrente deduce una violazione dei diritti della difesa. La Commissione non ha dato alla ricorrente la possibilità di presentare il suo punto di vista, prima di adottare la decisione impugnata, e soltanto con l'invio della decisione impugnata ha informato la ricorrente della riscossione del credito stabilita con decisione 14 agosto 2000.

In terzo luogo, la ricorrente deduce una violazione del principio di proporzionalità. La Commissione ha dichiarato la ricorrente stessa solidalmente responsabile del credito sei anni dopo l'accertamento del credito stesso, senza neanche aver prima adottato misure adeguate contro la stessa Euroterroirs, contro il membro fondatore, ed anche amministratore della Euroterroirs, vale a dire il Conseil national des Arts Culinaires (CNAC) di Francia, o contro la Francia, Stato membro. Inoltre, l'esperto olandese, per alcune attività di inventario svolte negli anni 1994/1995 nell'ambito del progetto della Euroterroirs, avrebbe ottenuto un compenso di soltanto EUR 13 055.

Infine, la ricorrente deduce che il credito è prescritto, in quanto la Commissione ha inviato alla Euroterroirs la nota di debito in questione il 28 settembre 2000, senza avere successivamente

reso noto alla ricorrente, tempestivamente, gli atti che avrebbero potuto interrompere il termine di prescrizione.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 25 luglio 1985, n. 2137, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (GU L 199, pag. 1).

Ricorso proposto il 19 giugno 2008 — Commissione/ Comune di Valbonne

(Causa T-238/08)

(2008/C 223/88)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Escobar Guerrero, agente e E. Bouttier, avvocato)

Convenuto: Comune di Valbonne

Conclusioni della ricorrente

- Condannare il comune di Valbonne nella persona del suo sindaco in carica a pagare alla ricorrente l'importo di 18 619,38 EUR pari all'importo di 14 268,29 EUR a titolo di capitale e di 4 359,09 EUR a titolo di interessi maturati al 31 maggio 2008;
- condannare il comune di Valbonne alla somma di 5 000 EUR per coprire le spese sostenute per recuperare il suo credito;
- condannare il comune di Valbonne alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ha stipulato per gli anni 1998 e 1999 con il comune di Valbonne, in Francia, di Fermo, in Italia, e con l'associazione europea di interesse economico ARCHI-MED un contratto di ricerca e formazione vertente su un progetto di reciproco insegnamento tra la città di Valbonne e la provincia di Ascoli Piceno denominato «VALASPI MM 1027».

I detti comuni e lo ARCHI-MED si sono, tra altri, impegnati a fornire alla Commissione una relazione finale. Non avendo fornito tale relazione dopo essere stati messi in mora dalla Commissione, quest'ultima è pervenuta alla conclusione che i contraenti non avevano osservato gli obblighi loro derivanti dal contratto e poneva termine a tale contratto, chiedendo il rimborso di una parte degli anticipi versati dalla Commissione, maggiorati degli interessi.

Di fronte all'insolvenza dello ARCHI-MED, la Commissione chiede la condanna del convenuto al pagamento delle somme dovute, in quanto i contraenti sono obbligati congiuntamente e solidalmente all'esecuzione del contratto.

Ricorso proposto il 23 giugno 2008 — Konsum Nord/Commissione

(Causa T-244/08)

(2008/C 223/89)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Konsum Nord ekonomisk förening (Umeå, Svezia) (rappresentante: U. Öberg, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 30 gennaio 2008, C(2008) 311 def., relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Svezia alla Konsum Jämtland ekonomisk förening;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con decisione 30 gennaio 2008, relativa all'aiuto di Stato C 35/06 (ex NN 37/06), concesso dalla Svezia a favore della Konsum Jämtland, la Commissione rilevava che la cessione di porzioni di un'area inedita da parte del comune di Åre al prezzo di SEK 2 milioni, in luogo di SEK 6,6 milioni offerti dalla Lidl, concorrente della Konsum Jämtland, costituiva un aiuto di Stato contrario all'art. 87 CE.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce che la Commissione sarebbe incorsa, nella qualificazione giuridica della cessione di cui trattasi quale aiuto di Stato, in una serie di considerazioni erranee:

- erroneamente la Commissione avrebbe ritenuto che la cessione non abbia avuto luogo al prezzo di mercato, con conseguente vantaggio economico a favore della Konsum Jämtland;
- la Commissione avrebbe trascurato il fatto che la cessione si inseriva in una serie di operazioni immobiliari, concluse da varie parti e destinate alla realizzazione di un piano di sviluppo nel comune di Åre;

- erroneamente la Commissione avrebbe ritenuto che l'offerta della concorrente Lidl fosse vincolante, credibile e non subordinata a qualsivoglia condizione;
- erroneamente la Commissione avrebbe applicato il principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato.

La ricorrente deduce inoltre che la Commissione non avrebbe tenuto in considerazione i propri stessi orientamenti indicati nella propria comunicazione relativa ad aiuti di Stato nella cessione di edifici o terreni da parte della pubblica amministrazione (¹); essa avrebbe inoltre violato il proprio dovere di indagine, non avendo acclarato le effettive circostanze della specie.

La ricorrente deduce infine che il presunto aiuto di Stato non altererebbe la concorrenza né inciderebbe sugli scambi tra Stati membri.

(¹) GU 1997, C 209, pag. 3.

Ricorso proposto il 20 giugno 2008 — Iranian Tobacco/UAMI — AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES)

(Causa T-245/08)

(2008/C 223/90)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Iranian Tobacco Company (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. M. Beckensträter)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: AD Bulgartabac Holding (Sofia, Bulgaria)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 11 aprile 2008, procedimento R 708/2007-1, notificata il 21 aprile 2008;
- condannare l'interveniente alle spese ripetibili comprese le spese del procedimento principale, incluse quelle del convenuto;
- in via subordinata, previo annullamento delle decisioni 11 aprile 2008 e 7 marzo 2007 — 1414C — constatare l'irricevibilità della domanda presentata dall'interveniente in data 8 novembre 2005.